

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021

Inviata al Comitato Regionale di Controllo il *****

Prot. n°

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18:13** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020.

Risultano :

MORO ROBERTA	SINDACO	P
ERMACORA GIUSEPPE	VICESINDACO	P
REVELANT ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale **Gambino Nicola**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **MORO ROBERTA** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Proposta di deliberazione: **APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:
“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;
- l'art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: “5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

- l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: "6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.";
- l'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che: "6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";
- l'art. 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: "7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.";
- l'art. 6, comma 8, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: "8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.";

PRESO ATTO che:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

DATO ATTO che:

- il Comune di Magnano in Riviera, alla data del 31.12.2021 aveva meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 1 del Conto annuale, e precisamente n. 10 dipendenti ed alla stessa data contava una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 07.04.2022, esecutiva è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 07.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- il Comune di Magnano in Riviera ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 10.03.2022;
- Approvazione 1^ variazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 14.09.2022;
- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024, confermato per il 2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 07.04.2022;
- Piano delle azioni positive 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 30.03.2021;
- ai sensi dell'art. 169, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Comune di Magnano in Riviera ha meno di 5.000 abitanti, come definiti dall'art. 1, co. 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 e pertanto si avvale della facoltà di non approvare il Piano esecutivo di Gestione (PEG), provvedendo alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:
 - all'art. 1, comma 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;
 - all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
 - all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:
 - all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;
 - all'art. 2, comma 2, che “Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;
 - all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che “Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”
 - all'art. 7, comma 1, che “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale

ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”

- all'art. 8, comma 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
- all'art. 8, comma 3, che “In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”;
- all'art. 9, che “Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta comunale;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, in fase di prima applicazione la data fissata per l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione è il 30 giugno 2022;
- ai sensi all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il Comune di Magnano in Riviera ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 07.04.2022, esecutiva ai sensi di legge;
- al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare tempestiva attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, divenute efficaci, in data 27 giugno 2022, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” e della pubblicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), coordinando i provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati, all'interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- il Comune di Magnano in Riviera, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare attuazione a parte delle disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro adozione;

VISTO:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” adottati dal Consiglio dell’ANAC in data 2 febbraio 2022;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 14;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che all’articolo 1, comma 12, modifica il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima adozione del PIAO;
- il parere preventivo rilasciato dall’Organo di Revisione in data 08.03.2022 quale atto di valutazione tecnica sul piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024;
- il parere preventivo rilasciato dall’Organo di Revisione in data 09.09.2022 quale atto di valutazione tecnica sulla prima modifica al piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024;
- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 142 del 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTI:

- il decreto sindacale n. 5 del 20.12.2021 di nomina del responsabile dell’anticorruzione e trasparenza del Comune di Magnano in Riviera;
- i decreti sindacali n. 7 del 31.12.2021 e n. 2 del 26.09.2022 con i quali sono stati individuati i responsabili di posizione organizzativa;
- il provvedimento del Sindaco del Comune di Tarcento n. 16 del 22.12.2021 con il quale è stata nominata la responsabile dell’Area Assistenza Ambito socio assistenziale;

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 07.04.2022 esecutiva nei termini di legge, con la quale si è provveduto ad attribuire ai titolari delle posizioni organizzative le risorse gestionali definitive con riferimento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e le deliberazioni della Giunta comunale n. 46 del 18.07.2022, n. 56 del 14.09.2022, n. 72 del 10.11.2022 e n. 78 del 28.11.2022 di modifica del PRO 2022;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. **di approvare**, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e

Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. **di** escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
4. **di** dare mandato al Responsabile, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
5. **di** dare mandato al Responsabile di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
6. **di** incaricare il responsabile del servizio specifico degli adempimenti conseguenti ed inerenti il presente atto.

Con separata votazione

Propone

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 84 del 15-12-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021

PARERE: In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.** degli atti.

Magnano in Riviera, li 19-12-2022

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Campiello Valentina

Firmato digitalmente D.lgs. 82/2005



COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

(Provincia di Udine)

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 84 del 15-12-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021

PARERE: In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** degli atti.

Magnano in Riviera, li 20-12-2022

Il Responsabile del servizio

Dott. Gambino Nicola

Firmato digitalmente D.lgs. 82/2005

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Unanime nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Data l'urgenza, unanime nel voto reso in distinta votazione (astenuti e contrari nessuno)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MORO ROBERTA

Il Segretario Comunale
Gambino Nicola

Atto firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024
19.12.2022

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Magnano in Riviera

Indirizzo: piazza Urli n. 30 - 33010

Codice fiscale: 00471000307

Sindaco: Roberta Moro

Numero dipendenti al 31 dicembre 2021:

Numero abitanti al 31 dicembre 2021:

Telefono: 0432 780911

Sito internet: www.comune.magnanoinriviera.ud.it

E-mail: protocollo@comune.magnanoinriviera.ud.it

PEC: protocollo@pec.comune.magnanoinriviera.ud.it

Riferimenti: Documento unico di programmazione (DUP) - Sezione strategica.

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Sottosezione di programmazione Valore pubblico	Contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (art. 3, comma 2 DM). Non si applica ai Comuni l'elaborazione degli indicatori di outcome/impatti, anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL). Documento unico di programmazione (DUP) - Sezione strategica. Non si applica ai Comuni con meno di 50 dipendenti
2.2 Sottosezione di programmazione Performance	Sebbene le indicazioni contenute nel "Piano tipo" non prevedano l'obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione, per gli Enti con meno di 50 dipendenti, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto che afferma "L'assenza formale del Piano esecutivo

	<p>della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co. 3, D. Lgs 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio [...]", anche al fine della successiva distribuzione della retribuzione di risultato ai Responsabili ed ai Dipendenti, ANCI suggerisce di procedere ugualmente alla predisposizione dei contenuti della presente sottosezione.</p> <p>Pertanto si richiamano gli atti già adottati e pubblicati nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano delle performance approvato con deliberazione giunta n. 28 del 10.05.2022 ed integrato con la deliberazione giunta n. 54 del 14.09.2022 al link: www.comune.magnanoinriviera.ud.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/96 - Sistema di Valutazione della performance approvato con la determinazione n. 2/SGR/IMP del 06.02.2009 al link: www.comune.magnanoinriviera.ud.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/152 - Documento unico di programmazione (DUP) - Sezione strategica approvato con la deliberazione consiliare n. 3 del 07.04.2022
<p>Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza</p>	<p>E' stato effettuato l'aggiornamento della mappatura dei processi esistente alla data di approvazione del Piano della prevenzione della corruzione, precedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, tenendo conto, quali aree di rischio, quelle indicate all'art.1, comma 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizzazione/concessione; - contratti pubblici; - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; - concorsi e prove selettive; <p>con il Piano prevenzione corruzione 2022/24 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 07.04.2022 nei termini di legge, pubblicato su</p>

	<p>Amministrazione trasparente al link: www.comune.magnanoinriviera.ud.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8</p> <p>Non vi sono state modifiche strutturali od organizzative di rilievo. Inoltre si è avviato il procedimento per l'adozione dei provvedimenti relativi al triennio 2023/25 e non sono state evidenziate criticità e non sono pervenute osservazioni.</p> <p>Approvazione in via preliminare del codice comportamento delibera Giunta comunale n. 76 del 28.11.2022. L'adozione definitiva del codice avviene nella medesima seduta dell'adozione del presente atto essendo conclusa la procedura e verrà pubblicato in Amministrazione trasparente.</p> <p>All'interno del codice di comportamento sono state inserite indicazioni relativamente al comportamento energetico</p>
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	
<p>Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa</p>	<p>Struttura organizzativa, di cui deliberazione giunta n. 14 del 10.03.2022 Pubblicata su Amministrazione trasparente al link: www.comune.magnanoinriviera.ud.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/177 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AREA AMMINISTRATIVA AREA TECNICA – TECNICO MANUTENTIVA AREA POLIZIA LOCALE</p> <p>CATEGORIA D: n. 3 specialista amministrativo specialista contabile specialista tecnico CATEGORIA C: n. 5 istruttori tecnici istruttore contabile istruttori amministrativi CATEGORIA PLA: n. 1 agente di polizia locale CATEGORIA B: n. 3 collaboratore amministrativo operai specializzati/autisti scuolabus TOTALE DOTAZIONE ORGANICA: 12</p> <p>Piano delle azioni positive: approvato con deliberazione giunta n. 17 del 30.03.2021 per il periodo 2021/2023. Procedura avviata per</p>

	<p>l'approvazione del nuovo Piano 2023/2025. Pubblicato su Amministrazione trasparente al link www.comune.magnanoinriviera.ud.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/87</p>
<p>Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile</p>	<p>Successivamente alla regolamentazione del lavoro agile, ad opera del prossimo contratto collettivo regionale verranno definiti i principi di secondo livello ed approvati gli atti di organizzazione necessari all'attuazione in modo coerente con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, verrà definita la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto (ad es., lavoro agile, telelavoro).</p> <p>Si prevede nel 2023.</p> <p>Saranno comunque, per quanto possibile, indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le misure abilitanti in termini organizzativi, di piattaforme tecnologiche e di competenze professionali; - gli obiettivi connessi alla prestazione resa in lavoro agile con specifico riferimento alla performance individuale; - il contributo connesso al miglioramento della performance organizzativa di Ente e di struttura organizzativa.
<p>Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale</p>	<p>Piano triennale dell'abbisogno del personale 2022-2024 approvato con la Deliberazione giuntales n. 14 del 10.03.2022 ed aggiornato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 14.09.2022;</p> <p>Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre del 2021:</p> <p>CATEGORIA D: n. 3 specialista amministrativo specialista contabile specialista tecnico</p> <p>CATEGORIA C: n. 5 istruttori tecnici istruttore contabile istruttori amministrativi</p> <p>CATEGORIA B: n. 3 collaboratore amministrativo operai specializzati/autisti scuolabus</p> <p>CATEGORIA PLA 1: n. agente di polizia locale</p> <p>TOTALE: 12</p> <p>Capacità assunzionale: Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1871/2021</p>

sono stati rideterminati, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2022, i valori soglia, differenziati per classe demografica, riferiti all'indicatore di sostenibilità della spesa di personale, già approvati con la precedente delibera di G.R. n. 1885/2020.

Il valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti applicabile al Comune di Artegna, che ha una popolazione compresa tra i 2.000 e i 2.999 abitanti, in base alla classe demografica di appartenenza, è definito nel 26,80% (in aumento di 1,10 punti percentuali rispetto al precedente valore soglia fissato nel 25,70% con la DGR n. 1885/2020).

Per il triennio 2022-2024 non vi sono i presupposti per la maggiorazione/premio per la bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento (indicatore 8.2 bilancio di previsione).

Il Comune di Magnano in Riviera, sulla base alla disciplina sopra delineata:

- rientra nella fascia c) della tabella 2 della deliberazione della - Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1994 del 23.12.2021 "Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti" e che di conseguenza ha un valore soglia pari al 26,80%;
- rientra nella classe di merito a) della tabella 3 della deliberazione - della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1885 del 14.12.2020 e che di conseguenza ha un incremento percentuale del valore soglia pari al 5,00%;
- ha un valore soglia pari al 31,80%.

Nel corso del 2022 si è già provveduto:

- All'assunzione di n. 1 istruttore tecnico – part-time 50% con decorrenza dal 16.09.2022.

La programmazione strategica delle risorse umane, valutata sulla base dei seguenti fattori;

- capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti;
- stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, alla digitalizzazione dei processi, alle esternalizzazioni / internalizzazione o a potenziamento/dismissione di servizi/attività/ funzioni o ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi verrà effettuata all'interno della procedura diretta all'adozione dei documenti strategici del 2023 /2025.

In considerazione di un tanto verranno anche

	<p>eventualmente illustrati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse umane sulla base delle priorità strategiche dell'Ente; - Strategie di attrazione e acquisizione delle competenze necessarie a realizzare i programmi dell'Ente - Programmazione della formazione del personale al fine dell'aggiornamento e/o riqualificazione professionale.
<p>4. MONITORAGGIO</p>	<p>Sebbene l'allegato al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 non indichi il monitoraggio quale sezione obbligatoria per gli Enti con meno di 50 dipendenti, ANCI suggerisce di provvedere ad elaborare tale sezione, poiché funzionale alla chiusura del ciclo di pianificazione e programmazione e all'avvio del nuovo ciclo annuale, nonché necessaria per l'erogazione degli istituti premianti e la verifica del permanere delle condizioni di assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, tali per cui si debba procedere all'aggiornamento anticipato della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza".</p> <p>Il monitoraggio avviene:</p> <p>OIV /Sistema di misurazione e valutazione della performance; Relazione sulla performance; Piano triennale anticorruzione.</p>

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online il **22-12-22** e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al **06-01-23**, ai sensi dei commi 15 e 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Della presente deliberazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (art. 1, comma 16, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni).

Magnano in Riviera, li **22-12-22**

L' Impiegato Responsabile
Felcher Iva

Atto firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005

